📜Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022 ed in vigore da oggi 8 gennaio 2022 il decreto-legge 1/2022 contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19.

💉OBBLIGO VACCINALE
Per i soggetti che hanno compiuto 50 anni previsto l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. L'obbligo vale anche per i soggetti che compiono 50 anni tra l'8 gennaio e il 15 giugno, con decorrenza dalla data del compimento del 50esimo anno.
Resta salva la possibilità di ottenere l'esenzione dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
🪙In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19
La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali per i soggetti lavoratori per cui la vaccinazione è prevista come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
🧐Per come è scritta la norma sembra che il soggetto possa essere sanzionato una sola volta anche se viole tutti i casi previsti.
😄E' sempre possibile il pagamento in misura ridotta di 1/3 della sanzione, quindi 33,33 euro.
👮La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia di Riscossione sulla base dei dati del Servizio Sanitario Nazionale.

⚙️LAVORO
✔️Dal 15 febbraio 2022 per svolgere attività lavorativa sarà necessario il c.d. Super Green Pass ovvero l'esibizione del certificato di guarigione, con obbligo di verifica da parte del datore di lavoro per tutti i soggetti che

svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa nel luogo di lavoro.
✔Per i soggetti che svolgono attività lavorativa senza Super GP è prevista una sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00 oltre alle eventuali sanzioni disciplinari di settore, ferme le ulteriori sanzioni da parte del datore di lavoro per omesso controllo.
✔Per tutte le imprese (adesso anche con più di 15 dipendenti), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per assenza di GP, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
✔Durante i periodi di sospensione il lavoratore non può rientrare al lavoro anche se si dota di GP



Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

🚨 SERVIZI
Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (anche tampone negativo), l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

Dal 20 gennaio per:

- servizi alla persona (es. barbieri e parrucchieri, estetisti etc…)
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
- Dal 1° febbraio per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito DPCM.

📖GESTIONE POSITIVITA' IN AMBITO SCOLASTICO

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

✔ nei servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie in presenza di un caso di positivita' nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per una durata di dieci giorni;

✔nelle scuole primarie:

- in presenza di un caso di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni;

- in presenza di almeno due casi di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la DAD per la durata di dieci giorni;

✔ nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:

- con un caso di positivita' nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

- con due casi di positivita' nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini indicati, si applica la DAD per la durata di dieci giorni;

- con almeno tre casi di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la DAD per la durata di dieci giorni.

⛔Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

🔬 Sino al 28 febbraio 2022, l'attivita' di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla ricordata

autosorveglianza è assicurata mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.